

Assicurazione R.C. AUTO (Motocicli e Ciclomotori)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: MOTOPLATINUM

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Motocicli e Ciclomotori per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni ai terzi danneggiati causati dalla circolazione del veicolo assicurato (danni alla persona e danni alle cose)

Il massimale, per sinistro, è pari a 6.070.000,00€ per i danni alla persona e 1.220.000,00€ per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel sinistro.

Garanzie Accessorie Opzionali

Infortuni del Conducente

Tutela Legale

Incendio e Furto Totale del veicolo assicurato

Rinuncia parziale o totale alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

Kasko

Estensione Furto parziale e Ricorso terzi da incendio

Assistenza

Le garanzie accessorie sono prestate nei limiti e fino all'importo del massimale stabilito, solo se espressamente sottoscritte in sede di conclusione del contratto e se il relativo premio è stato pagato.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione R.C.A.:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing, per i danni a cose.
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
- ✗ I parenti ed affini entro il terzo grado conviventi e a carico del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Conducente non abilitato alla guida.
- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- ! Conducente minore di 25 anni in caso di opzione di "Guida esperta".
- ! Conducente diverso da quello indicato in polizza in caso di opzione di "Guida esclusiva".
- ! Partecipazione del veicolo assicurato a gare, competizioni sportive, prove ufficiali o allenamenti.
- ! Danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o a quelle della carta di circolazione.
- ! Dolo del conducente, contraente e assicurato.
- ! Noleggio del veicolo in assenza di licenza.
- ! Circolazione con targa in prova in violazione delle disposizioni che ne regolano l'utilizzo.
- ! Certificato di circolazione non aggiornato.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento del rilascio della polizza. Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno e si perfeziona nel momento in cui la Compagnia rilascia la polizza. La copertura assicurativa sarà operante dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, o del giorno del pagamento del premio se successivo, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione per una sola volta per ciascuna annualità per un minimo di 30 gg. sino ad un periodo massimo di 360 gg. Per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La sospensione non può essere chiesta negli ultimi 60 gg. di validità dell'assicurazione o in caso di cessazione del rischio.



Come posso disdire la polizza?

In caso di stipulazione dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla conclusione.

Inoltre, ricorda che nel caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o esportazione definitiva del veicolo sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C.A. già pagata relativamente al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.